

COMUNE DI BROGNATURO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

P.zza del Popolo n. 1, cap 89822 Brognaturo (VV) tel. 0963/74080 – Fax 0963/775956 –P.I. 00298720798

Email: info@comune.brognaturo.vv.it pec: protocollo.brognaturo@asmepec.it

ORDINANZA N. 14 DEL 23/10/2023

IL SINDACO

Premesso: - che con nota del 20.10.2023 da parte del Responsabile dell'Ufficio di zona della SORICAL veniva segnalata la necessità di interventi improcrastinabili alle bocche di presa della Diga "Alaco" con la conseguente interruzione dell'erogazione idrica per il giorno 23.10.2023;

Tenuto conto: - che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) recita: - In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. - che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione; - che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"; - che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato: che la carenza idrica nelle scuole è incompatibile con lo svolgimento del normale servizio scolastico;

che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;

Considerato, pertanto: - che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria; -

che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura della scuola di ogni ordine e grado per il giorno 23.10.2023.

Visto l'artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo; ordina

Ordina

- la chiusura della Scuole di ogni ordine e grado per il giorno 23 p.v., in relazione alla situazione di pericolo determinata dalla mancata erogazione di acqua potabile;

Dispone

- Pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- Di trasmettere la seguente ordinanza ai soggetti sotto elencati:
- Prefettura di Vibo Valentia;
- Uffici scolastici
- Comando Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno;
- Commissariato di Polizia di Stato.

Informa, inoltre che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Rossana Tassone